ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA GESTIONE DELLE OPERE D'ARTE PER IL PRIVATO: ultimi orientamenti giurisprudenziali e prospettive di riforma.

LE PROSPETTIVE DEL SETTORE ALLA LUCE DELLA DELEGA FISCALE
IL POSSIBILE RITORNO DEL PRINCIPIO DELL'INTENTO SPECULATIVO

Michele Gusmeroli

19 settembre 2023

Legge delega

h) per i redditi diversi:

3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Sommario

1. Cenni storici
    1. Testo Unico del 1958
    2. Riforma IRPEF 1973
    3. Tuir 1986
    4. Tentativo 2017

2. Analisi testuale

3. Problemi da risolvere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Cenni storici

1.1. Testo Unico del 1958

DPR 29 gennaio 1958, n. 645:

IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE

Art. 81 – Presupposto dell'imposta

- Costituiscono inoltre presupposto dell'imposta le plusvalenze e le sopravvenienze indicate dagli articoli 100 e 106 [relative all'impresa], le plusvalenze da chiunque realizzate in dipendenza di *operazioni speculative* nonché i premi su prestiti e le vincite di lotterie, concorsi a premio, giuochi e scommesse.

1.1. Testo Unico del 1958

Presupposto reddituale è

- l'operazione speculativa
- in quanto suscettibile di generare una plusvalenza

No disciplina specifica per oggetti AAC (oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione)

No presunzione assoluta carattere speculativo (da identificare caso per caso)

No eccezioni specifiche

1.2. Riforma IRPEF 1973

DPR 29 settembre 1973, n. 597:

Art. 76 – Redditi derivanti da operazioni speculative

Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con *fini speculativi* e non rientranti fra i redditi d'impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse.

- Permane una norma di carattere generale, ma affiancata da alcune presunzioni assolute

1.2. Riforma IRPEF 1973

Si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria:

1. la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi;
2. l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati alla utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a cinque anni;
3. l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a due anni.

L'undicesimo comma dell'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, dispone che ai fini dell'art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi senza possibilità di prova contraria le cessioni di partecipazioni sociali, nelle ipotesi che il medesimo comma indica.

1.2. Riforma IRPEF 1973

Presupposto reddituale è il fine speculativo

Disciplina specifica per oggetti AAC

- Presunzione assoluta fine speculativo
- Non significa che oltre i 2 anni non erano tassabili, ma solo che il fine speculativo andava provato
- No eccezione

Altro e distinto era il presupposto impositivo per redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente

- Art. 77 – Redditi derivanti da altre attività occasionali

1.3. Tuir 1986

1. Scompare la norma generale (carattere speculativo come presupposto imponibile)
2. Presunzioni assolute di speculatività diventano fattispecie imponibili autonome
   1. Lottizzazione terreni 67(1)(a)
   2. Beni immobili 67(1)(b)
      - <5 anni no abitazione principale no successione
      - Donazione inizialmente fuori, poi rollover
   3. Redditi finanziari da 67(1)(c) a (c-sexies)
3. AAC restano fuori, tassazione ex 67(1)(i) ???

1.4. Tentativo 2017

1. "L'articolo 67, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si intendono ricompresi anche i redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n.85, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative".

2. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2- bis, sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, al netto della commissione pagata alla casa d'asta o ad altro intermediario professionale, e il costo di acquisto degli oggetti ed opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all'acquisizione dei medesimi oggetti e delle medesime opere. Tra le spese inerenti alla produzione di tali redditi sono ricomprese le spese di assicurazione, di restauro, di catalogazione, di custodia e conservazione degli oggetti e delle opere cedute.

In alternativa i medesimi redditi possono essere determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione. In luogo del corrispettivo, in caso di perdita o di danneggiamento dei beni suindicati, si considerano le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente dagli oggetti e opere di cui alla lettera i) dell'articolo 67, comma 1, si considera reddito soltanto il conguaglio in denaro pattuito. Il bene acquisito in cambio conserva lo stesso costo fiscale di quello dato in permuta.

2-quater. Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Non concorrono a formare il reddito le cessioni degli oggetti e delle opere indicate alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 per un ammontare complessivo dei corrispettivi non superiore a 10.000 euro in ciascun periodo di imposta.

2-quinquies. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67, determinati ai sensi del comma 2-ter sono costituiti dalla somma algebrica dei corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e dei costi inerenti alla loro produzione. Se l'ammontare complessivo dei suddetti costi è superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dei redditi realizzati dalla vendita degli oggetti e delle opere di cui alla predetta lettera i) nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di formazione.

2-sexies. In mancanza della documentazione del costo di acquisizione degli oggetti e delle opere cedute, i redditi di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione."

3. I soggetti per i quali trova applicazione l'articolo 67, comma 1, lettera i) secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, relativamente ai periodi d'imposta ancora accertabili ai sensi dell'articolo 43, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 12, comma 2 – bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono dichiarare i redditi conseguiti e versare le imposte dovute e i relativi interessi entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'I.R.P.E.F. per l'anno 2017. Le sanzioni dovute sono ridotte ad un ottavo del minimo se il relativo versamento è eseguito entro il termine di cui al periodo precedente.

4. In caso di emersione spontanea, i redditi di cui al comma precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma 2-quinquies, dell'articolo 71, del testo unico delle imposte sui redditi.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1.4. Tentativo 2017

Norma «interpretativa»

- Creazione retroattiva di un presupposto impositivo
- Riduzione delle sanzioni per adempimento spontaneo

-> Esempio da manuale di norma incostituzionale

Spunti da non dimenticare

1. Definizione AAC
2. Quantificazione plusvalenze (deduzione spese)
3. Roll-over in caso di permuta
4. Criterio forfettario 40% corrispettivo
5. Riporto minusvalenze
6. Soglia no tax 10.000 euro

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Analisi testuale

Analisi testuale

h) per i redditi diversi:

3) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

Analisi testuale

1. Introduzione
2. Collezionisti
3. Oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione
   - nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative
4. Escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo
   - Successione
   - Donazione (no abuso, ris. 5/2001)

Analisi testuale

1. Tassazione plus AAC aveva carattere reale
   - 67(1)(i) soluzione di ripiego
2. Possibilità istituire tassazione autonoma
3. Relazione
   - «*Al di fuori di questi ultimi casi, la plusvalenza ottenuta rientrerà tra i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR*»
4. Prigionieri dell'esistente
   - (mercante, speculatore occasionale, collezionista)
5. Occasione persa per tassare l'<u>investitore</u>

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Problemi da risolvere

Problemi da risolvere

<u>Intento speculativo</u>

- Numero chiuso, o norma aperta?
- «*escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi …* »

Apertura solo per il legislatore delegato (chiusa), o anche per l'interprete (aperta)?

- Esclusione vs esenzione
- Possibilità dimostrare assenza intento speculativo, anche senza norma delegata?

Problemi da risolvere

<u>Periodo di detenzione</u>

- 597 oltre due anni no tax
- Investimento per natura pluriennale

Delega non prevede nulla in proposito

- «*casi in cui è assente l'intento speculativo*»
- Caso per caso, o safe harbor?

Come documentare il periodo di possesso?

Problemi da risolvere

<u>Permuta</u>

- Relazione ammette neutralità
  - «*permuta con altri oggetti o opere o il corrispettivo conseguito sia reinvestito entro un congruo lasso temporale in altri beni rientranti nella disciplina in esame*»
- Like-kind exchange, livello di dettaglio?
  - Quadri con sculture? XVI sec solo con XVI sec?
- Rischio elusione
  - Diversa liquidabilità dei beni (multipli)

Problemi da risolvere

Attività di valorizzazione

- Prestito a mostre, comodato a musei, inserimento in catalogo ragionato, pubblicazione studio

Attività benefica per la collettività

- Se considerata manifestazione intento speculativo, si rischia inaridimento
- Problema territorialità 23(1)(f)
  - «*redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso*»

Problemi da risolvere

Successione

- Trade-off fra:
  - cessione da parte del collezionista (tax) e
  - cessione da parte dell'erede (no tax)
- Collezionista ha migliore conoscenza del mercato: certamente in acquisto, ma anche in vendita
- Ereditare una collezione = ereditare un problema
- Opportunità di prevedere un regime di esclusione (o riduzione) per cessione in ottica pre-successoria
  - (es. cedente >75 anni o gravemente malato)

Problemi da risolvere

<u>Ruolo intermediari</u>

- NO a obblighi di comunicazione
- NO a ritenuta sul corrispettivo

NON è opportuno ammazzare un settore

- Concorrenza intermediari esteri (soprattutto sanmarinesi e monegaschi)
- Perdita professionalità in Italia, senza effetti sostanziali sul gettito

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Grazie per l’attenzione